



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO I GUARDIA COSTIERA
MILAZZO

DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE DI CARICHI SOLIDI ALLA RINFUSA
NEL PORTO DI MILAZZO
Ordinanza n.01/2013

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Milazzo:

VISTI:

- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante *"Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante *"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione"*;
- la Legge 5 giugno 1962, n. 616, recante *"Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"*;
- la Legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 1974/1978), adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successivi emendamenti, con particolare riferimento ai Capitoli VI e VII nonché alla Regola VI/1-2 che rende obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio 2011, per tutte le navi che trasportano carichi solidi alla rinfusa - diversi da granaglie - il Codice IMSBC (International Maritime Solid Bulk Cargoes), adottato con la risoluzione IMO MSC 268 (85);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 08 novembre 1991 n. 435 recante *"Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"*;
- il Decreto del Ministro della Marina Mercantile 22 luglio 1991 e ss.mm.ii., recante *"Norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi"*;
- la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii., recante il riordino della legislazione in materia portuale ed, in particolare, l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- la Circolare prot. DEM3/1160 datata 10/12/1999 emanata dall'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, contenente la disciplina dell'attività dei consulenti chimici di porto;
- il D.Lg. n. 271/1999, recante *"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"*;
- il D.Lgs. n. 272/1999, recante *"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"*, con particolare riferimento all'art. 25 dello stesso decreto, che detta precisi obblighi a carico del datore di lavoro circa le precauzioni da adottare nei confronti dei lavoratori che effettuano operazioni relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose;
- il Codice di buone pratiche dell'ILO sulla salute e sicurezza nei porti;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16 dicembre 2004 recante, recepimento della Direttiva 2001/96/CE in materia di *"Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse"*;
- il Dp. prot. n. 2669PE emanato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto il 09/09/2009, recante la disciplina dell'attività dei consulenti chimici di porto;
- il Decreto Dirigenziale n. 1340/2010 emanato dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto il 30/11/2010, recante *"Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa allegate al D.M 22/07/1991 e delle procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei carichi medesimi"*, che abroga il D.D. n. 1077/2007 sopra citato;
- la Circolare Serie: Merci pericolose n. 24/2010 emanata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto il 02/12/2010, riguardante l'entrata in vigore della Risoluzione IMO MSC.268 (85) - Annesso 2 - che disciplina il trasporto di merci pericolose in colli nonché il trasporto di tutti i carichi solidi alla rinfusa diversi dalle granaglie;

RIRENUTO: - necessario aggiornare e riunire in un unico corpo normativo le disposizioni locali relative al trasporto, carico e scarico di merci alla rinfusa che avvengono nell'ambito del Circondario Marittimo di Milazzo anche alla luce del costante aggiornamento della normativa di riferimento nazionale

VISTI: ed internazionale nonché delle nuove esigenze dettate dal traffico commerciale del porto di Milazzo;
gli articoli 17, 30, 65, 68 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59 e 79 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

ORDINA

Articolo 1

(Carichi solidi alla rinfusa ammessi al trasporto, imbarco e sbarco)

In conformità a quanto previsto dal D.M. 22 luglio 1991 citato in premessa, nell'ambito del Circondario Marittimo Milazzo, le operazioni di imbarco e sbarco di carichi solidi alla rinfusa sono sottoposte alla vigilanza della Capitaneria di Porto di Milazzo, che, su istanza della parte interessata, autorizza l'imbarco e/o concede il proprio nulla-osta allo sbarco. I carichi solidi ammessi al trasporto marittimo e quindi al conseguente imbarco e/o sbarco, sono quelli indicati nell' 'international Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC Code) citato in preambolo ed adottato dall'IMO con la risoluzione MSC.268 (85).

L'imbarco, lo sbarco ed il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa non elencati nel Codice IMSBC, può essere effettuato dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che, per le navi in navigazione internazionale, verrà rilasciata secondo le modalità di cui alla Sezione I 3 del predetto Codice.

Articolo 2

(Modalità di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione all'imbarco e trasporto od il nulla osta allo sbarco) L'armatore od il raccomandatario marittimo della nave dovrà presentare alla Capitaneria di Porto di Milazzo, con almeno 48 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della stessa. l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto od il nulla osta allo sbarco.

L'istanza deve soddisfare l'imposta sul bollo e deve essere compilata in duplice copia. Ferma restando l'osservanza della normativa in materia di imposta sul bollo, l'istanza, unitamente ai relativi allegati, può essere trasmessa a questa Autorità Marittima via fax, posta elettronica od altro mezzo riconosciuto e conforme con la vigente normativa.

L'istanza, unitamente agli allegati, (conforme agli Annessi 5 e 5-bis del D.D. n. 1340/2010), riferita alla totalità del carico da imbarcare/sbarcare, deve contenere:

a) dati nave:

1. nome, numero IMO, nazionalità, stazza lorda, anno di impostazione chiglia ed abilitazione alla navigazione;
2. data e ora di previsto arrivo;
3. ormeggio previsto in porto;

b) dati relativi al carico da imbarca/sbarcare:

1. porto di destinazione o di provenienza;
2. nome tecnico gruppo e, come appropriato, numero ONU e classe IMO;
3. quantità da imbarcare o sbarcare.

c) certificato sottoscritto dal Consulente chimico del porto di Milazzo, contenente l'indicazione del Gruppo di appartenenza della merce da caricare/scaricare, le avvertenze e le istruzioni integrative e le ulteriori eventuali prescrizioni aggiuntive compresa la necessità di un servizio antincendio.

Nell'istanza deve essere attestato che sulla base delle dichiarazioni ricevute lo stivaggio del carico a bordo sarà effettuato, a cura del Comando di bordo, tenendo conto:

1. della certificazione della nave;
2. della presenza di altro carico a bordo (merci pericolose e/o derrate alimentari);
3. delle norme di sicurezza di cui al Cap. VI della SOLAS, solo per navi in navigazione internazionale e dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal D.M. 22 luglio 1991;
4. delle condizioni riportate nel libretto di carico di cui alla Regola 7.2 del Cap. VI della SOLAS, solo per navi in navigazione internazionale, o del fascicolo di istruzioni al comandante della nave sulla stabilità vidimato dall'organismo tecnico;
5. del piano di caricazione/scaricazione concordato tra comandante e rappresentante del terminale e/o impresa portuale di cui alla Regola 7.3 del Cap. VI della SOLAS (conforme all'Annesso 7 del D.D. n. 1340/2010).

All'istanza devono essere altresì, allegati i documenti sotto indicati:

- a) certificazione di cui al punto 7 dell'allegato al D.D. n. 1340/2010. La stessa può essere depositata in copia presso la Sezione Tecnica di questa Capitaneria di Porto all'atto del primo arrivo della nave;
- b) copia della "scheda informazioni sul carico" (conforme all'Annesso 6 del D.D. n. 1340/2010) compilata dal caricatore e contenente tutti i dati tecnici richiesti dalla Sezione 4.2 del D.M. 22 luglio 1991;
- c) certificati di analisi e connesse dichiarazioni di cui alla Sezione 4.3 del D.M. 22 luglio 1991;
- d) dichiarazioni aggiuntive prescritte dalle tabelle relative ai singoli prodotti;
- e) dichiarazione di cui alla Regola 10.2 del Cap. XII della SOLAS rilasciata da un ente collaudatore accreditato dall'Amministrazione del paese di produzione del prodotto o, in mancanza, dall'organizzazione di misura accreditata, così come definita nel paragrafo 2.2 dell'allegato al D.D. n. 1340/2010 ovvero, in caso di giustificata urgenza, da un chimico iscritto all'albo professionale,

Questa Capitaneria di Porto - mediante l'esame della documentazione presentata - verifica che la stessa contenga le indicazioni prescritte dalle presenti procedure, che la nave sia idonea al trasporto delle merci e che le stesse siano ammesse al trasporto marittimo. In esito al predetto controllo, autorizza l'imbarco e trasporto o concede il nulla osta allo sbarco.

Copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco viene restituita al richiedente (armatore o raccomandatario marittimo), che provvederà per la consegna della stessa al comandante della nave.

Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio.

Prima dell'inizio delle operazioni commerciali, a cura del raccomandatario marittimo, dovranno essere consegnati a questa Capitaneria di Porto i seguenti documenti:

- I. copia del piano di carica/scarica di cui alla regola 7.3 del Cap. VI della SOLAS (conforme all'Annesso 7 del D.D. n. 1340/2010);
- II. copia della check-list di sicurezza terra-nave di cui alla Risoluzione A.862 (20) unitamente alle linee guida della stessa (conforme agli Annessi 8 e 8-bis del D.D. n. 1340/2010), concordati tra il comandante della nave ed il rappresentante del terminale e, nel caso di sbarco di carichi alla rinfusa suscettibili di emettere gas tossici od infiammabili o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno, copia della certificazione attestante lo stato di sicurezza delle stive rilasciata da un consulente chimico di porto in osservanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 272/1999.

Fermo restando le prescrizioni previste dal soprarichiamato Decreto Dirigenziale n. 1340/2010, con particolare riguardo alla compilazione della check-list di sicurezza terra nave di cui alla Risoluzione A.862(20) sopra citata, il Comando di bordo e l'impresa portuale interessati alle operazioni di carico/scarico, prima dell'inizio delle stesse, dovranno accertarsi che le condizioni delle stive/spazi chiusi in cui si andrà ad operare siano sicure e qualora il carico alla rinfusa, secondo anche quanto riportato dal Consulente chimico di porto nelle prescrizioni contenute nell'Annesso 5-bis del D.D. n.

1340/2010, sia suscettibile di emettere gas tossico od infiammabile o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo 272/99, deve provvedere tramite un consulente chimico di porto alla misurazione della concentrazione di gas ed ossigeno nell'aria ed all'adozione, sulla base dei risultati delle analisi, delle opportune misure di sicurezza.

Nel caso di imbarco e trasporto o transito di merci pericolose, di cui alla Regola 7 parte A-I del Cap. VII della SOLAS, il Comandante della nave, prima della partenza, dovrà consegnare copia del manifesto speciale o del piano di carico di cui alla Regola 7-2.2 parte A-I del Cap. VII della SOLAS a questa Autorità marittima nonché al raccomandatario marittimo od all'armatore, che dovrà conservarlo fra i suoi atti fino alla completa scarica delle merci pericolose ivi riportate.

I documenti indicati nel presente articolo devono riportare in corrispondenza di ogni firma, in stampatello leggibile, il nome ed il cognome di chi appone la firma, nonché il suo *status* all'interno dell'organizzazione o società di appartenenza.

L'intera documentazione intesa ad avviare le operazioni di carico/scarica (Annessi 5, 6 e 6 bis del D.D. n. 1340/2010), dovrà essere prodotta ogni qual volta avviene una nuova operazione commerciale ovvero una variazione nelle modalità di svolgimento per la medesima operazione rispetto a quelle già previste, intendendo in tal senso anche lo spostamento della nave ad altro ormeggio ancorché nel medesimo bacino portuale.

Articolo 3

(Dichiarazione del Comandante della nave)

All'istanza dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Comandante della nave in cui lo stesso dichiara:

- 1) di essere perfettamente a conoscenza delle disposizioni contenute nel D.M. 22 luglio 1991 come modificato dal D.D. n. 1340/2010 e di impegnarsi a verificare personalmente, con adeguati strumenti, il rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalle suddette normative;
- 2) di attenersi scrupolosamente alle sopra citate disposizioni nello svolgimento delle operazioni di carico e scarico della nave;
- 3) di essere in possesso di tutte le certificazioni e documentazioni della nave per l'effettuazione delle suddette operazioni;
- 4) di aver ricevuto dal caricatore le certificazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche della merce;
- 5) di essere in possesso di tutti i dispositivi previsti dalla predetta normativa: presidi medici, dotazioni personali autoprotettive richieste dagli enti tecnici, strumenti di misurazione della percentuale di ossigeno, gas infiammabili, gas tossici, ecc;
- 6) di aver attivato e controllato l'efficienza delle installazioni fisse e mobili antincendio della nave;
- 7) che tutti i sistemi di ventilazione sono perfettamente funzionanti ed, ove possibile, impostati durante la carica e la scarica sul ricircolo.

Articolo 4

(Prescrizioni di sicurezza da rispettare per i lavori in stiva o spazi chiusi)

Il Comandante della nave ed il rappresentante legale dell'impresa portuale incaricata della movimentazione dei carichi solidi alla rinfusa (così come individuato dall'art. 2 lett. i) del D.M. 16.12.2004 citato in premessa), sono responsabili di concordare idonee procedure di verifica per la discesa nelle stive e nei locali chiusi in cui sia necessari entrare, al fine di verificare preventivamente, con l'ausilio dell'intervento del Consulente Chimico di porto, la salubrità dell'atmosfera in cui si opererà nonché eventuali rischi fisico-chimici per la salute umana rappresentati dal carico da movimentare.

Articolo 5

(Vigilanza antincendio)

Durante la permanenza della nave in porto con merci elencate nel Gruppo B (materiali che possono presentare rischi chimici) ovvero merci classificate MHB (materials hazardous only in bulk - che possono presentare rischi chimici se caricate alla rinfusa), così come previsto nel Codice IMSBC, in relazione al livello di pericolosità ed ogniqualvolta ritenuto necessario da questa Autorità marittima, dovrà essere predisposto apposito servizio di vigilanza antincendio per

fronteggiare eventuali situazioni d'emergenza. Tale servizio potrà essere espletato, su disposizione di questa Autorità marittima, direttamente dal personale della nave sotto la responsabilità dell'Ufficiale di coperta o di apposito altro Ufficiale all'uopo designato dal Comandante dell'unità oppure, a mezzo di servizio antincendio dei Vigili del Fuoco o Guardia ai fuochi, integrati, ove ritenuto opportuno, con dispositivi mobili antincendio adeguati.

Articolo 6 (*Obblighi dei datori di lavoro*)

Restano fermi tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, come previsti dalla vigente normativa, per quanto riguarda, in particolare, ogni misura preventiva volta ad informare correttamente i lavoratori in merito ad ogni rischio connesso alle operazioni cui sono destinati nonché ogni procedura di sicurezza atta a prevenire, con opportuni margini di garanzia, ogni minaccia all'incolumità dei propri dipendenti.

Il Comandante della nave, le imprese portuali interessate ed ogni altro soggetto destinatario di obblighi di tutela in relazione alle fattispecie contemplate dalla presente Ordinanza, dovranno adottare ogni misura ritenuta necessaria a salvaguardare la salute di tutte le persone ricadenti sotto la rispettiva responsabilità, anche se non direttamente annoverate nelle disposizioni del presente provvedimento.

Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, prima dell'inizio delle operazioni di movimentazione del carico, il Comando della nave ed il rappresentante dell'impresa portuale operante dovranno far pervenire le informazioni a vario titolo richieste dalla presente Ordinanza agli altri soggetti direttamente coinvolti nelle operazioni stesse (es. lavoratori portuali, tecnici esterni, ecc.).

Inoltre, per gli effetti dell'art. 21 del D.Lvo n. 272/1999, il datore di lavoro, sulla base dell'autorizzazione d'imbarco o del nulla osta allo sbarco rilasciata da questa Autorità Marittima e del certificato del Consulente Chimico di Porto, deve informare i lavoratori incaricati della esecuzione delle operazioni portuali sulla natura pericolosa delle merci, impartendo istruzioni in ordine alle modalità delle operazioni, agli attrezzi da usare ed alle cautele da adottare per la loro manipolazione.

Articolo 7 (*Disposizioni finali e sanzioni*)

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 1340/2010 più volte citato ed a tutta l'ulteriore normativa di settore vigente.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca, in concorso od autonomamente, più grave o diverso reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando; www.Milazzo.guardiacostiera.it, alla voce "Ordinanze";
- d) invio agli operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Milazzo, 10/01/2013

F.TO IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabrizio COKE